

(3) Cfr. Cass. civ., Sez. VI-5, ord., 28 settembre 2016, n. 19138, in *CED Cassazione*, 2016; Cass. civ., Sez. V, 22 febbraio 2008, n. 4615, in *Mass. Giur. It.*, 2008; Cass. civ., Sez. V, 2 aprile 2014, n. 7645, in *Foro It.*, 2014, 5, 1, 1468; Cass. civ., Sez. V, 18 marzo 2015, n. 5376, in *CED Cassazione*, 2015. Tali pronunce evidenziano che l'avviso di ricevimento del plico costituisce, pur sempre, atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; pertanto le indicazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.